

COMUNE DI CARPI	
Provincia di Modena	
Settore S4 - Pianificazione e sostenibilità urbana, Edilizia Privata	

CONTRATTO D'APPALTO N° 1/2023 - PROGETTO 75/22 -	
SERVIZIO DI ARCHITETTURA E INGEGNERIA INERENTE ALLA	
PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA, AL	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI	
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE ED ALLA DIREZIONE	
LAVORI - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA	
(PNRR) - MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – INVESTIMENTO 2.1	
- INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA,	
VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E	
DEGRADO - CUP: C94E21000160001 - CUI: S00184280360202200060 -	
CIG: 9516042647 - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA	
NEXTGENERATIONEU	

SCRITTURA PRIVATA	
L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 10 (dieci) del mese di maggio,	
con la presente scrittura privata non autenticata, a valersi ad ogni effetto di	
legge tra le Parti più avanti indicate:	
1) Dott. urb. PAVIGNANI RENZO, nato a	
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Carpi di Corso A. Pio	
n.91, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente per conto e	

nell'interesse del COMUNE DI CARPI, Codice fiscale n. 00184280360, di	
seguito nel presente atto denominato per brevità "Stazione Appaltante", che	
rappresenta nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore S4, a ciò	
autorizzato in virtù dell'art. 107, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art.	
48, comma 3 dello Statuto Comunale;	
2) per lo STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, con sede legale in	
Modena, Via Ciro Menotti n. 43, Partita IVA 02507130363, 1'Ing. Ferrini	
Fabio, nato a Modena il giorno 08/03/1969, codice fiscale	
, in qualità di titolare dello studio professionale e,	,
come tale, munito dei necessari poteri, di seguito denominato, per brevità,	
anche Appaltatore o Esecutore o Aggiudicatario o Impresa o Operatore	
Economico;	
PREMESSO CHE	
T REVIESSO CHE	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 -	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO TRA IL MINISTERO	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E IL SOGGETTO BENEFICIARIO (COMUNE DI	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E IL SOGGETTO BENEFICIARIO (COMUNE DI CARPI)" è stato approvato l'atto d'obbligo da sottoscrivere tra Comune di	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E IL SOGGETTO BENEFICIARIO (COMUNE DI CARPI)" è stato approvato l'atto d'obbligo da sottoscrivere tra Comune di Carpi e Ministero dell'Interno;	
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 74 del 10.05.2022 ad oggetto "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE M5C2- COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.1 - INVESTIMENTI IN PROGETTI DI RIGENERAZIONE URBANA, VOLTI A RIDURRE SITUAZIONI DI EMARGINAZIONE E DEGRADO SOCIALE - APPROVAZIONE ATTO D'OBBLIGO TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E IL SOGGETTO BENEFICIARIO (COMUNE DI CARPI)" è stato approvato l'atto d'obbligo da sottoscrivere tra Comune di Carpi e Ministero dell'Interno; - con determinazione dirigenziale n. 1075 del 23/12/2022 a firma del	

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la	
 direzione dei lavori" allo STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI, con	
sede legale in Modena, Via Ciro Menotti n. 43, Partita IVA 02507130363,	
per un importo di Euro 101.684,69 + cassa al 4% pari ad Euro 4.067,39 +	
 IVA di legge al 22% pari ad Euro 23.265,46, per un importo totale di Euro	
 129.017,54;	
 - venivano espletate le formalità relative alla pubblicazione ai sensi	
dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012;	
- è stata effettuata regolarmente, con esito positivo, l'attività istruttoria	
relativa alla conferma del possesso dei requisiti di legge in capo	
all'Appaltatore con conseguente verifica dell'insussistenza delle cause di	
esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;	
- in sede di offerta, l'aggiudicatario ha presentato la dichiarazione di	
 identificazione del titolare effettivo dell'operatore economico (ex art. 20	
 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) e la dichiarazione di assenza di conflitto di	
interessi;	
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della	
 stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al	
presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;	
 - ai sensi dell'art. 32 comma comma 8 del D.Lgs. 50/2016 ed a seguito di	
 specifico Verbale P.G. 10271 del 13/02/2023, si è proceduto in via d'urgenza	
 ed in pendenza del termine dilatorio per la stipula del contratto di cui all'art.	
 32 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, alla consegna del servizio in oggetto	
 all'operatore economico aggiudicatario	
 TUTTO CIO' PREMESSO	

 tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:	
 Art. 1. NORME REGOLATRICI E ALLEGATI CONTRATTUALI	
 Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non	
 materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del	
 presente contratto.	
 Sono parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati, i	
 seguenti documenti firmati dall'operatore per accettazione delle condizioni	
 ivi previste in sede di procedura di affidamento:	
 a) Disciplinare d'Appalto, sottoscritto per accettazione dall'operatore	
economico;	
b) Offerta economica	
entrambi ricevuti sul Portale AcquitiInRetePA (MePa) nella trattativa n.	
3325014	
Richiamati:	
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi	
ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH,	
Do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C	
58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non	
arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per	
la ripresa e la resilienza";	
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del	
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità	
di genere (gender equality), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei	
 giovani e del superamento dei divari territoriali;	
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target (obiettivi) e milestone	

(traguardi) e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, intendendosi ai se	nsi
dell'articolo 2 del Regolamento (UE) 2021/241, per «traguardi e obiettivi»	le le
misure dei progressi compiuti verso la realizzazione di una riforma o di	un
investimento;	
Per quanto non esplicitamente disposto nel presente contratto si rinvia	ılle
disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (fin da ora denominato per bre	vità
"Codice"), alle Linee guida ANAC e al Codice Civile, nonché a tutte le a	tre
disposizioni di legge in materia, oltre alle specifiche normative e linee gu	ida
emanate in relazione al Piano di Ripresa e Resilienza.	
Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO	
Il Comune di Carpi conferisce allo STUDIO DOTT. ING. FABIO FERR	<u>INI</u>
che, come sopra costituito, accetta l'appalto relativo al servizio di architett	ura
e ingegneria inerente alla progettazione definitiva-esecutiva, il coordiname	nto
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la direzione lavori	per
il progetto n. 75/22 – "RIGENERAZIONE AREA FERROVIARIA	EX
CONSORZIO AGRARIO: SOTTOPASSO CICLOPEDONALE STAZIO	NE
FERROVIARIA" – CIG 9516042647.	
Con la presente stipula, l'Appaltatore si obbliga nei confronti della Stazio	one
Appaltante ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del contratto	con
l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nel Disciplinare d'Incarico	ed
in conformità all'Offerta economica presentata.	
Art. 3. DURATA DEL CONTRATTO	
Il servizio in oggetto è stato consegnato e iniziato prima della stip	ula
medesima, e precisamente il giorno 11 febbraio 2023, per i motivi descri	itti
nel verbale di consegna in via d'urgenza P.G. 10271 del 13/02/2023.	

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 comma 1 del Disciplinare d'Incarico,	
il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato come segue:	
- il progetto definitivo-esecutivo e il Coordinamento della Sicurezza in fase di	
Progettazione deve essere ultimato entro giorni 60 (sessanta) naturali e	
consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio;	
- per la Direzione lavori ed il Coordinamento della Sicurezza in fase di	
Esecuzione, l'intera durata dei lavori sarà definita, nei termini e nei modi, dal	
contratto d'appalto sottoscritto con la ditta appaltatrice dei lavori.	
I sopradetti termini potranno essere sospesi per eventuali approfondimenti che	
l'Amministrazione intenda svolgere, o in caso risultasse necessario	
provvedere alla presentazione di ulteriori approfondimenti presso altri Enti	
per la loro approvazione. I tempi di svolgimento delle prestazioni non	
tengono conto dei tempi autorizzativi. Il tecnico incaricato è tenuto a	
consegnare sempre tutta la documentazione presentata all'Amministrazione	
mediante lettera di accompagnamento datata e sottoscritta, riportante in	
elenco il materiale trasmesso;	
 - Il RUP ha facoltà di contestare per iscritto l'eventuale inidoneità degli	
elaborati;	
Nel caso in cui il progetto redatto dall'Affidatario non fosse meritevole di	
approvazione e/o non ricevesse i necessari pareri, permessi, autorizzazioni	
ecc. di altri Enti, il Comune potrà risolvere il contratto in danno	
all'Affidatario.	
Art. 4. IMPORTO CONTRATTUALE	
L'importo contrattuale è pari a complessivi Euro 129.017,54	
(centoventinovemila diciassette/54), comprensivo di importo netto pari ad	

Euro 101.684,69, di oneri previdenziali al 4% pari ad Euro 4.067,39 e di	
I.V.A. al 22% pari ad Euro 23.265,46.	
Il prezzo contrattuale comprende tutte le attività, i costi complessivi e globali	
necessari alla corretta esecuzione dei servizi di cui trattasi.	
L'Appaltatore non potrà esigere dalla Stazione Appaltante, per il servizio in	
oggetto del presente contratto, pagamenti superiori al corrispettivo pattuito e	
con il pagamento del suddetto corrispettivo, l'Appaltatore si intenderà	
soddisfatto di ogni sua pretesa, ad eccezione di quanto di seguito precisato.	
Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016 e	
fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo della medesima	
lett.a), nonché ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett.a) del d.l. n. 04 del	
27/01/2022, convertito in legge n.25 del 28/03/2022, i prezzi contrattuali	
sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, sulla base del D.M. 17.06.2016	
il cui compenso è commisurato all'importo dei lavori a base di gara il cui	
progetto è rivolto. In subordine trova applicazione l'art. 6 del D.M.	
17.06.2016 le cui prestazioni aggiuntive sono da calcolare in funzione del	
tempo impiegato e dell'importanza delle prestazioni, che devono essere	
documentate in contraddittorio tra la Stazione Appaltante e l'Operatore	
Economico. La modifica del contratto non può superare i limiti di cui al c.7	
dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.	
La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano	
superiori al 10% rispetto al prezzo originario e può essere richiesta una sola	
volta per ciascuna annualità.	
 Art. 5. CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL	
SERVIZIO	

L'Appaltatore si obbliga all'esecuzione del servizio secondo regola d'arte e
con la massima diligenza.
Per una migliore descrizione delle modalità di esecuzione del servizio si
 rinvia alla documentazione di progetto.
Con la stipula del presente contratto l'operatore economico affidatario
 dichiara inoltre di assumersi tutti gli obblighi derivanti dal Piano Nazionale di
 Ripresa e Resilienza (PNRR), nonchè nello specifico a quanto previsto
 nella circolare n. 30 del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'
11.08.2022 "Circolare sulle procedure di controllo e rendicontazione delle
misure PNRR" (rispetto del principio del DNSH, assenza conflitto di
interessi, dichiarazione sul titolare effettivo etc).
ART. 6. OBBLIGHI SPECIFICI PNRR
L'aggiudicatario è tenuto al rispetto di tutte le norme e gli obblighi previsti
 L'aggradicataile e tenute ai rispette di tutte le norme e gii obblighi previsti
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento.
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal disciplinare e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal disciplinare e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal disciplinare e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente intervento, in quanto finanziato con
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal disciplinare e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente intervento, in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR. L'operatore economico è obbligato altresì a
dal PNRR, nonché quelli specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento. L'operatore economico è tenuto a rispettare i tempi di realizzazione dell'incarico indicati all'art. 3 del presente Contratto e a consegnare alla stazione appaltante gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dal disciplinare e dal presente contratto di appalto, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità associate al presente intervento, in quanto finanziato con risorse a valere su fondi PNRR. L'operatore economico è obbligato altresì a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante gli esiti del

correttive che assicurino l'effettività realizzabilità dei target e milestones	
suddetti.	
L'operatore economico assicura la condivisione di tutte le informazioni ed i	
documenti necessari che possano consentire al Comune di Carpi la comprova	
del contributo agli indicatori comuni applicabili, del conseguimento dei	
target, delle milestone, del contributo all'indicatore comune nonchè	
un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi nell'attuazione delle	
attività oggetto del presente Contratto.	
L'operatore economico provvede alla conservazione di tutti gli elementi di	
monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli	
obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e	
sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dal DPCM 15	
settembre 2021, dalla circolare MEF-RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 e dalla	
circolare MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30.	
L'operatore economico è tenuto al rispetto degli obblighi derivanti da quanto	
indicato negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council	
Implementing Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso	
il contributo programmato, alle milestone e target della misura di riferimento.	
Le milestone e target associate al presente intervento sono:	
• Q3 2021, M-ITA: Attivazione della procedura di selezione degli	
investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di	
emarginazione e degrado sociale entro il terzo trimestre 2021;	
• Q1 2022, M-UE: Notifica di tutti gli appalti pubblici assegnati ad almeno	
300 comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti per investimenti	
nella rigenerazione urbana, al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e	

degrado sociale con progetti in linea con il dispositivo di ripresa e resilienza	
(RRF) e il principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH) entro il	
primo trimestre 2022;	
• Q3 2023, M-ITA: Aggiudicazione degli appalti pubblici da parte dei	
Comuni beneficiari entro il terzo trimestre 2023;	
 Il target da raggiungere con il presente intervento come da atto d'obbligo	
sottoscritto fra il Comune di Carpi – soggetto attuatore – ed il Minstero	
dell'Intero – ente finanziatore – e' di mq 1.000 da rigenerarsi.	
Il mancato rispetto dei termini indicati dall'articolo 3 del presente contratto	
comporta l'applicazione delle penali per ritardo di cui all'art. 10 del presente	
 contratto.	
 Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo determina	
l'applicazione della penale di cui all'art. 10 del presente contratto e	
 costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. La	
 stazione appaltante, in tali casi, può comunque pretendere il risarcimento	
degli ulteriori danni.	
 L'affidatario dovrà inoltre:	
- inserire nei contratti stipulati con privati subappaltatori o fornitori di beni e	
servizi tutte le clausole recanti gli obblighi discendenti sul subcontraente in	
ordine al rispetto delle condizionalità PNRR, rispetto del DNSH, rispetto dei	
principi trasversali del PNRR e degli ulteriori requisiti connessi alla misura	
PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli obblighi connessi alla	
tracciabilità "rafforzata" di cui all'art.8 del presente contratto), secondo le	
disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle disposizioni di cui al	
presente contratto;	

- consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto una	
relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in	
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della	
formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di	
 categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della	
 Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e	
pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione	
 deve essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa	
alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere	
 regionale di parità;	
 - consegnare entro sei mesi dalla stipulazione del presente contratto la	
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e una	
 relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e	
 alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio	
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte per la	
partecipazione all'affidamento dell'appalto in oggetto. La relazione deve	
 essere corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle	
 rappresentanze sindacali aziendali.	
ART. 7. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI AL	
 RISPETTO DEL PRINCIPIO DNSH	
 Al fine di dare puntuale applicazione al principio DNSH, l'operatore	
 economico aggiudicatario è tenuto al rispetto dei criteri di cui al Regolamento	
 UE 2020/852 "Tassonomia per la finanza sostenibile" ed alle schede di	
 riferimento elaborate in relazione alla Misura su cui è finanziato l'intervento	
 di cui al presente contratto.	

La progettazione dovrà rispettare, per ciascun livello, i sei criteri del DNSH	
 per determinare come ogni attività economica contribuisca in modo	
 sostanziale alla tutela dell'ecosistema, "senza arrecare danno a nessuno degli	
obiettivi ambientali" definiti nel Regolamento (UE)2020/852, così come	
declinati all'art.9:	
1. Mitigazione dei cambiamenti climatici	_
 2. Adattamento ai cambiamenti climatici	
 3. Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine	
4. Transazione verso l'economica circolare, con riferimento anche a riduzione	
 e riciclo dei rifiuti	
5. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo	
6. Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi	
L'appaltatore, ai fini della dimostrazione del rispetto degli obblighi suddetti,	
in occasione della presentazione dello Stato di Avanzamento, dovrà produrre	
una sintetica relazione che indichi le misure adottate relativamente alle	
prestazioni eseguite per la corrispondente fase di esecuzione del servizio al	
fine di adempiere ai vincoli DNSH e un'attestazione/autodichiarazione sulla	
conformità delle spese sostenute. Il soggetto attuatore procederà alle verifiche	
in ordine alle condizioni dichiarate dal soggetto realizzatore in sede di	
acquisizione degli Stati di Avanzamento e propedeuticamente al pagamento	
delle somme.	
ART. 8. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR IN MATERIA	
CONTABILE	
L'aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che	
possono essere adottati dal Comune di Carpi conformemente a quanto	
	1

 previsto dalle Circolari MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 e n. 30 dell'11	
agosto 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al	
 rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato	
nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22	
del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione	
 dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un	
sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le	
 transazioni relative agli Interventi di Rigenerazione Urbana (M5C2 inv. 2.1)	
 per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.	
ART. 9. OBBLIGHI SPECIFICI DEL PNRR RELATIVI ALLA	
COMPROVA DEL CONSEGUIMENTO DI TARGET E MILESTONE	
 L'aggiudicatario è tenuto a rispettare l'obbligo di comprovare il	
 conseguimento dei target e milestone associati agli Interventi di	
 Rigenerazione Urbana (M5C2 inv. 2.1) con la produzione della	
documentazione probatoria pertinente.	
 È riconosciuta al Comune di Carpi (o eventuali Amministrazioni/Organi	
competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione	
del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.	
Art. 10. PENALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI E PREMI DI	
ACCELERAZIONE	
 a) Premio di accelerazione	
Qualora l'ultimazione delle prestazioni avvenga in anticipo rispetto ai termini	
 previsti dal presente Contratto è riconosciuto a favore dell'operatore	
economico aggiudicatario, un premio di accelerazione, pari all'1 (uno) per	

The state of the second st	
mille del relativo corrispettivo contrattuale, per ogni giorno di anticipo e sulla	
base dei seguenti presupposti:	
esecuzione dell'incarico conforme alle obbligazioni assunte,	
• ultimazione dell'incarico in anticipo rispetto al termine previsto,	
• approvazione del certificato di verifica di conformità.	
Il premio accelerazione si applica solo con riferimento al termine di consegna	
del progetto definitivo-esecutivo e per anticipi superiori a 15 giorni. Il premio	
è riconosciuto utilizzando le somme indicate nel quadro economico	
dell'intervento alla voce imprevisti e nei limiti delle risorse disponibili, è	
 subordinato all'accertamento del rispetto di tutte le condizioni quali-	
 quantitative previste dal presente contratto d'appalto e verrà contabilizzato in	
addizione rispetto alle somme dovute in corrispondenza del primo Stato di	
 Avanzamento dei Lavori.	
L'importo complessivo del premio non può superare il 10 (dieci) per cento	
dell'importo contrattuale.	
b) Penale per il ritardo sulla consegna del progetto definitivo-esecutivo	
La Stazione Appaltante procederà, fermo restando il diritto al risarcimento	
dell'eventuale maggiore danno, all'applicazione delle seguenti penali, qualora	
le inadempienze dipendano da cause imputabili all'Affidatario.	
Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, relativamente al termine di	
 consegna del progetto definitivo-esecutivo, si applicherà una penale pari all'1	
(uno) per mille del relativo corrispettivo contrattuale, sino al limite del 20%,	
 da trattenersi in occasione del successivo pagamento e fatta, comunque, salva	
la facoltà per la Stazione Appaltante di richiedere il maggior danno.	
Il Direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al	

Responsabile unico del Procedimento in merito agli eventuali ritardi	
sull'andamento dell'incarico rispetto ai termini previsti dal presente	
disciplinare. La penale è comminata dal Responsabile Unico del	
Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione	
del Contratto.	
L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il	
risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione	
Appaltante a causa del ritardo.	
Salvo altre ipotesi di ritardo ritenute gravi da parte del Direttore	
dell'esecuzione del contratto o del Responsabile del Procedimento, qualora il	
ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore al 20%	
dell'importo netto contrattuale, il Responsabile del Procedimento potrà	
promuovere l'avvio delle procedure previste dall'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile	
2016, n.50.	
La penale per il ritardo verrà contabilizzata in detrazione in occasione del	
pagamento del compenso relativo alla progettazione definitiva-esecutiva	
dell'intervento.	
Le penali non saranno applicate quando il ritardo sia dovuto a cause di forza	
maggiore non imputabili all'Affidatario.	
Nel caso di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave	
irregolarità o grave ritardo (disciplinati dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016) ai	
fini dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale sarà	
determinato sommando il ritardo accumulato dall'operatore economico	
rispetto al termine finale di consegna del progetto definitivo- esecutivo e il	
termine assegnato dal Direttore dell'esecuzione del contratto per ottemperare.	

 E' ammessa, su motivata richiesta dell'operatore economico, la totale o	
 parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è	
 imputabile all'operatore economico. La disapplicazione non comporta il	
 riconoscimento di compensi o indennizzi di nessun tipo.	
 Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su	
 proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito il Direttore	
 dell'esecuzione del contratto.	
 c) Penale in caso di ritardo sulle clausole di occupazione previste dal	
 PNRR art. 47 L.108/2021	
 Ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.L. 77/2021 convertito in legge 108/2021,	
 la stazione appaltante procede ad applicare una penale calcolata in misura	
 giornaliera del 1 (uno) per mille dell'importo netto contrattuale per ogni	
 giorno di ritardo, nei seguenti casi:	
 • ritardo nella consegna delle relazioni di cui all'art. 6 commi 2 e 3 del	
disciplinare d'incarico;	
 Le penali per il ritardo non possono comunque superare, complessivamente, il	
20% dell'ammontare netto contrattuale. Tale disposizione opera in deroga	
 all'art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 al fine di garantire il rispetto dei tempi di	
attuazione del PNRR.	
 Tali penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni	
 pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione	
di ritardo.	
d) Penali per inadempimento	
La penale per l'inadempimento è quantificata dalla stazione appaltante in una	
misura variabile tra il 5 (cinque) per cento ed il 15 (quindici) per cento	

dell'ammontare netto contrattuale. Nell'applicare la penale, la stazione	
applatnate tiene conto della gravità dell'inadempimento in relazione al	
 conseguimento dei milestone e target associati al finanziamento medesimo.	
In particolare:	
• la mancata presentazione della relazione di genere di cui all'art. 6 comma 2	
del disciplinare d'incarico comporta una penale pari al 10 (dieci) per cento	
dell'ammontare netto contrattuale;	
 • la mancata presentazione della certificazione di cui all'art. 6 comma 3 del	
 disciplinare d'incarico comporta una penale pari al 10 (dieci) per cento	
 dell'ammontare netto contrattuale;	
 • il mancato rispetto degli obblighi assunzionali di cui all'art. 6 comma 4 del	
 disciplinare d'incarico comporta una penale pari al 15 (quindici) per cento	
dell'ammontare netto contrattuale;	
 • il mancato rispetto degli obblighi del DNSH sia in fase di progettazione che	
 di esecuzione, comporta una penale pari al 15 (quindici) per cento	
 dell'ammontare netto contrattuale; le penali relative al non rispetto del DNSH	
 durante la fase di esecuzione dei lavori, non verranno applicate nel caso si	
 accerti la responsabilità in capo alla sola impresa esecutrice e non dipenda	
 dalla direzione lavori.	
 Le penali per l'inadempimento non possono comunque superare,	
 complessivamente, il 20 (venti) per cento dell'ammontare netto contrattuale.	
In ogni caso le penali di cui alle lettere b), c) e d) complessivamente	
 considerate non possono superare il 20 (venti) per cento dell'ammontare netto	
 contrattuale. In caso di superamento, il contratto è risolto di diritto ai sensi e	
 per gli effetti dell'art. 1456 cc.	

Art. 11. RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO	
L'Affidatario risponderà personalmente nei confronti della Stazione	
Appaltante per ogni contestazione dovesse essere da questa formulata, in	
relazione alla corretta esecuzione del Disciplinare di Incarico, all'adeguatezza	
degli elaborati predisposti in base alle richieste della Stazione Appaltante, ai	
termini di consegna degli stessi e ad ogni altra contestazione formulata, in	
relazione agli specifici obblighi assunti dalle parti con la sottoscrizione del	
contratto. L'Affidatario è responsabile dei danni arrecati alla Stazione	
Appaltante, ai suoi dipendenti ed a terzi per fatto doloso o colposo del suo	
personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere, e di chiunque	
esso debba rispondere nell' esecuzione dell'incarico.	
Art. 12. SOGGETTO INCARICATO DELL'INTEGRAZIONE TRA	
LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE	
Ai sensi dell'art. 24, c. 5, del D.Lgs 50/2016 si specifica che la persona	
incaricata dello svolgimento delle singole prestazioni e personalmente	
responsabile delle stesse è l'Ing. Ferrini Fabio, nato a il giorno	
, Iscrizione all'Ordine degli	
Ingegneri della Provincia di Modena n. 1696 del 21/01/1997 - Persona fisica	
incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche.	
L'incaricato dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche si	
occuperà di svolgere la funzione di coordinamento ed interfaccia tra il	
Gruppo di Lavoro dei Professionisti e il Comune di Carpi e dovrà partecipare	
alle riunioni che si terranno presso gli Uffici del Comune, oltre a quelle che si	
renderanno eventualmente necessarie presso le aree e gli immobili di cui al	
Disciplinare di Incarico.	

ART. 12.1 COLLABORATORI	
Il professionista, nell'espletamento del servizio in oggetto, è autorizzato ad	
avvalersi della collaborazione di altri soggetti, tecnici di fiducia, della cui	
nomina dovrà dare preventiva comunicazione alla Committenza, ferma	
restando la propria responsabilità nei confronti dell'Amministrazione. Il	
professionista incaricato del servizio, qualora non in possesso dei requisiti	
richiesti, ai sensi dell'art.83 del D.Lgs. n. 50/2016, per la progettazione di	
soluzioni di adattamento alla vulnerabilità climatica dovrà avvalersi di un	
progettista o un esperto esterno che dovrà dimostrare di aver condotto negli	_
ultimi 5 anni incarichi relativi alle analisi del rischio climatico. I tecnici di	
fiducia incaricati collaboreranno con il Professionista nel verificare che i	
lavori da eseguire siano progettati regolarmente in conformità alle normative	_
e prescrizioni vigenti. Essi rispondono della loro attività direttamente al	
Professionista incaricato, il quale provvederà al loro compenso, senza alcun	
aggravio od onere aggiuntivo per il Comune. La Committenza rimane	
estranea ai rapporti intercorrenti tra l'Incaricato e gli eventuali collaboratori,	
consulenti o tecnici specialistici delle cui prestazioni intenda o debba	
avvalersi, qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia	
vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.	
ART. 13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E	
SUBAPPALTO	
Il tecnico incaricato non può avvalersi del subappalto, ad eccezione dei casi	
previsti dall'art 105 del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè in caso di indagini	
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e	
picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con	

	esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica
	degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terzi l'attività di
_	consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e
	ad altri settori non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell'architettura
	per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
	ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. Resta,
	comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista, così come
	previsto dall'art 31 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016.
	Nei casi in cui possa avvalersi del subappalto, il tecnico incaricato é tenuto a
	richiedere obbligatoriamente all'Amministrazione espressa autorizzazione,
	indicando contestualmente i soggetti di cui intende avvalersi per l'esecuzione
	dello stesso, i quali potranno figurare come firmatari degli atti, per le
	specifiche qualifiche e competenze.
	Si precisa che la mancata dichiarazione in sede di gara delle prestazioni da
	subappaltare comporterà necessariamente l'impossibilità di autorizzazione al
	subappalto ai sensi dell'art 105 D.Lgs. n. 50/2016.
	Fermo restando che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
	subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
	previsti nel contratto di appalto, il contraente principale e il subappaltatore
	sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Carpi in relazione
	alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
	L'eventuale affidamento in Subappalto di parte delle opere oggetto del
	contratto è subordinato al rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 105
	del Codice e nel Disciplinare d'Appalto.
	L'appaltatore deve altresì inserire nei contratti stipulati con privati

subappaltatori o fornitori di beni e servizi tutte le clausole recanti gli obblighi	
discendenti sul subcontraente in ordine al rispetto delle condizionalità PNRR,	
rispetto del DNSH, rispetto dei principi trasversali del PNRR e degli ulteriori	
requisiti connessi alla misura PNRR cui è associato l'intervento (fra cui gli	
obblighi connessi alla tracciabilità "rafforzata" di cui all'art. 18 commi 2 e 3	
del discipinare), secondo le disposizioni di legge vigenti ed in attuazione delle	
disposizioni di cui al Disciplinare d'Incarico.	
ART. 14. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI	
 FINANZIARI	
 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 8 della L. n. 136/2010, l'Appaltatore si	
 impegna a rispettare puntualmente, anche in caso di contratti con	
subappaltatori, quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli	
 obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Pertanto, in ottemperanza a	
 quanto previsto dalla L. 136/2010, l'Appaltatore <u>ha dichiarato</u> :	
• di aver accesso al seguente conto corrente bancario dedicato (o averlo	
 adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, precisando che si tratta	
di conto già operativo, con questi estremi:	
e che le generalità della persona delegata ad operare sul conto corrente	
dedicato sono le seguenti:	
 - FERRINI FABIO -	
• che si obbliga:	
- a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi in fase	
 contrattuale, prima della fatturazione;	
- a fatturare alla Stazione Appaltante indicando esclusivamente il	

conto corrente dedicato comunicato in fase contrattuale;	
- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del	
contratto sul conto corrente dedicato indicato sopra, che, salvo quanto	
previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 136/2010, devono essere	
 effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o	
postale.	
L'Appaltatore prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o	
postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità	
 delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della	
 Stazione Appaltante (art. 3, comma 9-bis della L. 136/2010).	
 ART. 15. GARANZIE	
 Le parti danno atto che l'Appaltatore, ha presentato apposita polizza	
assicurativa emessa in data 05/11/2022, agli atti del Settore competente, a	
 garanzia della responsabilità civile professionale come previsto all'art. 17 del	
 Disciplinare d'Incarico.	
 2.A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli	
atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia	
fidejussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n.	
rilasciata da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. in data	
21/03/2023, per l'importo di euro 10.168,47.	
Art. 16. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	
L'Appaltatore si obbliga a rispettare nei confronti dei propri dipendenti tutti	
gli oneri derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in	
 materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dei contratti collettivi di	
 lavoro.	

In particolare, sono a carico dell'aggiudicatario del servizio, il quale ne è il	
solo responsabile, tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici,	
assistenziali e previdenziali a favore del proprio personale, con qualsiasi	
modalità assunto o collaborante.	
L'aggiudicatario del servizio si impegna al rispetto, nei confronti del	
personale impiegato nei servizi oggetto di affidamento, del contratto	
collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella	
quale si eseguono le prestazioni di servizi, stipulato dalle associazioni dei	
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul	
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente	
connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'aggiudicatario anche	
 in maniera prevalente.	
L'aggiudicatario del servizio si impegna altresì a rispettare le leggi e i	
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza,	
contribuzione e retribuzione dei lavoratori.	
Prima del pagamento dei corrispettivi, secondo le scadenze e le modalità	
previste al precedente art. 10, sarà accertata la regolarità contributiva. In caso	
di inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente	
dell'aggiudicatario del servizio o del subappaltatore impiegato	
nell'esecuzione del contratto, verrà trattenuto dal certificato di pagamento	
l'importo corrispondente all'inadempienza contributiva ed assicurativa, per il	
successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. In ogni	
caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta	
dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di	
liquidazione finale, previo accertamento della regolarità contributiva.	

Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs 50/2016, in caso di ritardo nel
pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell'aggiudicatario del servizio o del subappaltatore o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del D.Lgs 50/2016, impiegato
nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita
per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'aggiudicatario del
servizio, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata
contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il
termine sopra assegnato, il Comune di Carpi paga, anche in corso d'opera,
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo
dalle somme dovute all'aggiudicatario del servizio del contratto ovvero dalle
somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il
pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D.Lgs 50/2016. Nel caso di
formale contestazione delle richieste di cui sopra, il responsabile del
procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla
direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
Art. 17. FATTURAZIONE ELETTRONICA
La fattura elettronica dovrà essere emessa dall'Appaltatore a conclusione del
servizio in oggetto e dovrà essere redatta e trasmessa utilizzando il Sistema di
Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it indicizzando la stessa
al COMUNE DI CARPI – C.so A. Pio n. 91 41012 Carpi (MO).
Le fattura verrà accettata dalla Stazione Appaltante solo ad avvenuto
perfezionamento delle procedure di collaudo ai sensi dell'art. 102 del Codice.
In ottemperanza alle disposizioni del D.M. n. 55/2013 il Comune di Carpi ha
individuato un unico Ufficio deputato alla ricezione delle fatture elettroniche,

identificato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), da indicare	
nella fattura unitamente ai dati sotto riportati:	
Denominazione Ente: COMUNE DI CARPI	
Codice Fiscale Ente: 00184280360	
Codice Univoco Ufficio: Q46PVQ	
Codice Identificativo di Gara (CIG): 9516042647	
Codice Unico di Progetto (CUP): C94E21000160001	
L'Appaltatore dovrà emettere la fattura elettronica indicando sia l'imponibile	
che l'IVA.	
L'aggiudicatario provvede alla conservazione di tutti gli elementi di	
monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in funzione degli	
obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile e	
 sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare MEF-	
RGS dell'11 agosto 2022, n. 30.	
Le fatture emesse dall'appaltatore dovranno contenere obbligatoriamente le	
seguenti informazioni:	
1) CUP;	
2) CIG;	
3) C/C dedicato;	
4) Numero IMPEGNO – per il presente contratto impegno n. 277/2023	
5) Indicazione del progetto identificato con:	
• PNRR	
Titolo dell'intervento (descrizione dell'intervento indicata nel CUP)	
Missione	
• Componente	
Componente	

Investimento / Iniziativa	
Le fatture elettroniche del PNRR devono essere inviate al CUU d	edicato al
PNRR: Q46PVQ.	
Le fatture che non rispettano i requisiti sopra esposti verrann	o rifiutate o
dovranno essere stornate da note di credito per essere rieme	esse corrette.
Art. 18. MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMEN	OTV
I pagamenti sono disposti a seguito di emissione di fattura redati	ta secondo le
norme in vigore. Le fatture potranno essere emesse solo dopo il	ricevimento
di specifica comunicazione da parte del RUP e verranno liquida	ite solo dopo
la verifica della regolarità contributiva e assicurativa dell'Affidat	ario.
Il compenso previsto per le attività oggetto dell'incarico è stato co	onsiderato al
netto dell'IVA da prevedersi nei termini di legge.	
L'ammontare del corrispettivo, al lordo del ribasso offerto	o, include il
rimborso delle spese e dei compensi accessori.	
L'onorario sarà corrisposto al professionista come segue:	
a) progettazione definitiva/esecutiva:	
	nico livello
definitivo/esecutivo all'approvazione del progetto esecutivo;	
- (nel caso di operatori economici tenuti a presentare la docum	nentazione di
cui all'art. 6 del Disciplinare):	
✓ 90% dell'importo della progettazione esecutiva all' appro	ovazione del
progetto esecutivo;	
✓ il restante 10% del compenso totale da svincolare con la p	presentazione
della documentazione di cui all'art. 6 del Disciplinare;	
b) per la fase di esecuzione dei lavori:	
o) per la rase di escenzione del la veri	

- l'importo dell'esecuzione dei lavori (direzione lavori e sicurezza in fase di	
esecuzione), da svincolarsi in percentuale al valore degli stati di avanzamento	
lavori fino al raggiungimento del 90% del compenso totale;	
- il restante 10% del compenso totale da svincolare con l'approvazione del	
 certificato di regolare esecuzione (o certificato di collaudo);	
 - (nel caso di operatori economici tenuti a presentare la documentazione di	
cui all'art. 6 del Disciplinare):	
 ✓ l'importo dell'esecuzione dei lavori (direzione lavori e sicurezza in fase di	
 esecuzione), da svincolarsi in percentuale al valore degli stati di avanzamento	
lavori fino al raggiungimento del 80% del compenso totale;	
 ✓ il 10% del compenso totale da svincolare con l'approvazione del certificato	
 di regolare esecuzione (o certificato di collaudo);	
 ✓ il restante 10% del compenso totale da svincolare con la presentazione	
 della documentazione di cui all'art. 6 del Disciplinare.	
 In base a quanto previsto dal D.Lgs. 09.11.2012, n. 192, la decorrenza dei	
 termini di pagamento delle fatture sarà subordinata agli adempimenti e alle	
 verifiche concernenti l'idoneità soggettiva del contraente a riscuotere somme	
 da parte della P.A., come prescritte dalla normativa vigente, ed alla	
 sussistenza in generale dei presupposti condizionanti l'esigibilità del	
pagamento, ivi compreso l'assolvimento degli obblighi in materia di	
 tracciabilità.	
 Nel caso di risoluzione del contratto, l'onorario è commisurato all'importo	
 complessivo del servizio sulle prestazioni effettivamente eseguite.	
 Nessun compenso o indennizzo spetta al Professionista, per eventuali	
prestazioni non espletate, nel caso in cui le prestazioni, per qualsiasi motivo	

non siano comunque iniziate.	
La Stazione Appaltante effettuerà il pagamento entro 30 (trenta) giorni dal	
ricevimento della fattura previa acquisizione, con esito positivo, del	_
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).	
ART. 19. FACOLTA' DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE	
Nel caso di mancato rispetto da parte dell'Appaltatore anche di uno solo dei	
patti contenuti nel presente atto e nel disciplinare d'appalto, la Stazione	
Appaltante ha facoltà di risoluzione contrattuale.	
L'eventuale risoluzione è disciplinata dall'art. 108 del Codice.	
Il Comune di Carpi potrà procedere alla risoluzione del contratto oltre che nei	
casi specificatamente richiamati dai singoli articoli del presente contratto, nei	
casi previsti dall'art. 108 del D.Lgs 50/2016.	
Il Comune di Carpi potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in	
caso di violazione da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o	
collaboratori a qualsiasi titolo degli obblighi di comportamento di cui al	
Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici nazionale (DPR n.62/2013)	
e del Codice di Comportamento del Comune di Carpi (approvato con	
 deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 20.01.2014), per quanto	
 compatibili, Codici che, pur non venendo materialmente allegati al presente	
contratto, sono consultabili nella home page del sito del Comune di Carpi,	
alla sezione Amministrazione Trasparente/disposizioni generali/atti	
generali/codice disciplinare e codice di condotta/codice di comportamento	
del Comune di Carpi e di cui, con la firma del presente atto, si dichiara di	
avere piena conoscenza. Il rispetto degli obblighi in essi contenuti riveste	
carattere essenziale della prestazione e la loro violazione potrà dar luogo alla	
culture constitute della produzione è la fore monazione posta alle 1950	

risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.	
 1456 del Codice civile.	
 Oltre che nei casi precedenti, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto	
 per inadempimento, ai sensi degli artt. 1453 e 1456 c.c., senza pregiudizio di	
 ogni altra azione per rivalsa danni, nei seguenti casi:	
 a) in caso di subappalto non autorizzato del servizio totale o parziale, in	
 violazione del precedente art. 13;	
 b) quando l'aggiudicatario del servizio interrompa o abbandoni il servizio	
 senza giustificato motivo o giusta causa, riconosciuti dall'Amministrazione;	
 in questo caso all'aggiudicatario del servizio verranno addebitate le maggiori	
 spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio;	
 c) quando l'aggiudicatario del servizio si renda colpevole di gravi e reiterati	
 inadempimenti agli obblighi contrattuali che verranno tempestivamente	
 notificati dall'Amministrazione; in particolare il contratto potrà essere risolto	
 qualora si verifichino violazioni da parte dell'aggiudicatario del servizio agli	
 obblighi contrattuali retributivi, contributivi e fiscali a proprio carico e/o nei	
 confronti dei dipendenti o collaboratori;	
d) quando l'aggiudicatario del servizio non provveda ad integrare, correggere,	
 il progetto in caso di verifica negativa;	
 e) in caso di cessione del contratto o del credito che ne deriva non autorizzato	
 dall'Amministrazione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, c. 13, del	
 D.Lgs 50/2016;	
 f) in caso di inosservanza nell'espletamento dei servizi delle norme sulla	
 tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;	
 g) in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione del servizio indicati	

all'art. 3 del presente contratto al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi
intermedi e finali (milestone e target) e, più in generale, tutte le condizionalità
associate al presente Intervento in quanto finanziato con risorse a valere su
fondi PNRR;
h) nel caso in cui l'appaltatore ometta di comunicare tempestivamente alla
stazione appaltante gli esiti del monitoraggio in itinere del corretto
avanzamento dell'attuazione delle attività per la precoce individuazione di
scostamenti e la messa in campo di azioni correttive che assicurino
l'effettività realizzabilità dei target e milestones suddetti;
i) nel caso in cui l'appaltatore non assicuri la condivisione di tutte le
informazioni ed i documenti necessari che possano consentire al Comune di
Carpi la comprova del contributo agli indicatori comuni applicabili, del
conseguimento dei target, delle milestone, del contributo all'indicatore
comune nonchè un'informazione tempestiva degli eventuali ritardi
nell'attuazione delle attività oggetto del presente contratto;
l) nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla conservazione di tutti gli
elementi di monitoraggio, verifica e controllo, nella sua disponibilità, in
funzione degli obblighi di conservazione gravanti sulla Autorità Responsabile
e sull'Amministrazione secondo quanto a tal fine previsto dalla circolare
MEF-RGS dell'11 agosto 2022, n. 30;
m) quando l'appaltatore non rispetti gli obblighi derivanti da quanto indicato
negli Atti Programmatici della Misura in riferimento al Council Implementing
Decision (CID) ed all'Operational Arrangements (OA) incluso il contributo
programmato, alle milestone e target della misura di riferimento;
n) quando l'appaltatore non rispetti gli obblighi realizzativi e/o dichiarativi di

cui all'art. 7 del presente contratto in termini utili per l'emissione degli Stati
di Avanzamento come da cronoprogramma, qualora gli anzidetti
inadempimenti comportino la revoca o la riduzione del contributo a valere
sulle risorse PNRR, fermo restando il risarcimento di tutti i danni.
Nelle ipotesi sopra indicate l'Ente procederà a contestare gli addebiti per
iscritto, via PEC, all'aggiudicatario del servizio, assegnando allo stesso un
termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie
 controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'aggiudicatario del
 servizio abbia risposto, l'Ente, su proposta del RUP, dichiara risolto il
 contratto. In ogni caso, l'appaltatore è obbligato al risarcimento dei danni
 subiti dall'amministrazione aggiudicatrice conseguenti la risoluzione del
contratto e alla revoca o la decurtazione del finanziamento PNRR.
 Art. 20. RECESSO O SOSPENSIONE DELL'INCARICO
 L'Amministrazione, richiamando quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2237
del Codice Civile nonché dall'art 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. si
riserva la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con
 provvedimento motivato. Al tecnico incaricato sarà in tal caso dovuto un
 compenso proporzionale alla prestazione già eseguita, previa consegna
all'Amministrazione della relativa documentazione, nonché il rimborso delle
 spese sostenute e documentate per la quota di prestazione non ancora
 effettuata. Il tecnico incaricato potrà avvalersi, a sua volta, della facoltà di
 recesso per giusta causa secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2237
del Codice Civile. In tal caso egli avrà diritto al rimborso delle spese fatte e al
 compenso per l'opera svolta, da determinarsi con esclusivo riguardo al

risultato utile che ne sia derivato all'Amministrazione. L'Amministrazione ha	
altresì la facoltà di sospendere l'incarico, in qualsiasi momento, mediante	
 decisione motivata, comunicata al tecnico incaricato; in tal caso, il tecnico	
 incaricato ha diritto ad ottenere la corresponsione dell'onorario e delle spese	
 per la prestazione eseguita fino alla data della sospensione, se svolta in	
conformità al presente capitolato e tecnicamente corretta. Qualora	
l'Amministrazione intenda dare corso al completamento dell'incarico, sia in	
 caso di recesso che di sospensione, quanto corrisposto sarà conteggiato come	
acconto sulle competenze spettanti per il completamento dell'incarico. Nel	
caso di mancata prosecuzione dell'incarico al tecnico incaricato non spetterà	
 alcun indennizzo o compensazione.	
Art. 21. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE	
Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al rispetto delle	
clausole e condizioni del presente disciplinare e che non si siano potute	
definire in via amministrativa, saranno devolute alla autorità giudiziaria	
ordinaria, con esclusione della competenza arbitrale.	
Il foro competente in via esclusiva è quello di Modena.	
Art. 22. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
Il Comune di Carpi procederà al trattamento dei dati personali nel pieno	
 rispetto della normativa di cui al Regolamento U.E. 679/2016, in particolare	
delle disposizioni previste agli artt. 13 e 14 del Regolamento stesso, e per	
finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto.	
Relativamente al trattamento dei dati, gli interessati avranno facoltà di	
esercitare tutti i diritti previsti dagli artt. 15 e ss del citato Regolamento	
 riconosciuti dalla normativa vigente in materia. L'aggiudicatario si obbliga a	

sensi di quanto indicato nelle Risoluzioni della Agenzia delle Entrate n.	
97/E/2002 e n. 71/E/2003 confermate nella risposta della medesima Agenzia	
n. 35 del 12.10.2018, nonché dell'art. 2 della Tariffa, parte prima, allegato A),	
al D.P.R. n. 642 del 26.10.1972, come da autorizzazione all'assolvimento	
dell'imposta di bollo in modo virtuale n. 40422 repertorio III del 25.10.2022	
dell'Agenzia dell'Entrate di Carpi.	
ART. 25. NORMA FINALE	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare, si fa	
riferimento al D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., al relativo Regolamento	
approvato con DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, al Decreto del	
Ministero Infrastrutture e Trasporti n.49 del 7 marzo 2018, al Regolamento	
(UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, al Piano Nazionale di Ripresa e	
Resilienza (PNRR)approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del	
13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con	
nota LT161/21, del 14/07/2021, al d.l. 77/2021, convertito con modificazioni	
dalla legge 29/07/2021 e alla circolare del Ministero dell'Economia e delle	
Finanze n. 30 dell'11 agosto 2022.	
Letto, approvato e sottoscritto.	
p. L'AGGIUDICATARIO	
STUDIO DOTT. ING. FABIO FERRINI	
IL TITOLARE	
ING. FABIO FERRINI	
F.to digitalmente	
p. IL COMUNE DI CARPI	
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SETTORE S4	

	Pianificazione e sostenibilità urbana – Edilizia privata	
	DOTT. URB. PAVIGNANI RENZO	
	F.to digitalmente	
	1 .to digitalmente	
-		
		_1